

SCHEMA DI ACCORDO CONSORTILE TRA IL CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA
ED I COMUNI _____ PER LA COSTITUZIONE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.
33, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.

L'anno _____, giorno _____ del mese di _____, in _____ presso la sede del
Consorzio Castelli della Sapienza, Piazza Umberto Pillozzi, n.9 - 00138 - Valmontone (ROMA)

TRA

1. Il Consorzio Castelli della Sapienza, C.F. _____ (di seguito denominato Consorzio), nella persona del Presidente pro tempore _____, nato _____ il _____ e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede del Consorzio stesso, in P.zza Umberto Pillozzi, 9 - 00138 Valmontone, autorizzato con l'allegata deliberazione dell'Assemblea Consortile n. ____ del _____.2014;
2. il Comune di _____, C.F./P. IVA _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____, elettivamente domiciliato per la carica in _____ il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
3. Il Comune di _____, C.F./P. IVA _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____, elettivamente domiciliato per la carica in _____ il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
4. Il Comune di _____, C.F./P. IVA _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____, elettivamente domiciliato per la carica in _____ il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;
5. Il Comune di _____, C.F./P. IVA _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____, elettivamente domiciliato per la carica in _____ il quale interviene in nome e per conto del menzionato Comune, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ nella quale si è altresì provveduto ad approvare la presente convenzione sotto forma di schema;

PREMESSO CHE

- l'art. 23, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha novellato l'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., introducendo il comma 3 bis il quale dispone che *"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici"*;
- il menzionato art. 23, al successivo comma 5, ha stabilito l'entrata in vigore della novella legislativa introdotta a tutte le procedure avviate successivamente al 31 marzo 2012;
- l'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in L. del 24 febbraio 2012, n. 14 ha provveduto ad introdurre il nuovo termine di entrata in vigore dell'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al 31 marzo 2013;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

del 18.12.2014

n° 48

Aggregatio Communis
Dietione Generalis
L. T. 17

no
sorzio



- l'art. 5 ter del D.L. del 26 aprile 2013, n. 43, convertito in L. 24 giugno 2013, n. 71 ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore della centrale unica di committenza per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti al 31 dicembre 2013;
- l'art. 3, comma 1 bis, del D.L. 150/2013 (c.d. Milleproroghe) ha concesso un'ulteriore proroga all'entrata in vigore della centrale unica di committenza al 30 giugno 2014;
- l'art. 9 Comma 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 novellando il disposto dell'art. 33, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e nel rispetto delle Direttive CEE n. 2004/17 (art. 29) e n. 2004/18 (art. 11), stabilisce che: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione"*;
- l'art. 23 ter, comma 1, della L. n. 114/2014, che ha provveduto a convertire con modificazioni il D. L. n. 90/2014, prevede che gli obblighi previsti dall'art. 33, comma 3 bis, del Codice degli Appalti entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e dal 1 luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, ad eccezione delle procedure avviata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014
- il medesimo art. 23 ter, comma 3, della L. n. 114/2014 stabilisce che *i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*;

TENUTO CONTO CHE

- è volontà del Consorzio Castelli della Sapienza e delle Amministrazioni Comunali sopra indicate istituire una centrale unica di committenza in ossequio alle cennate disposizioni legislative con lo scopo di gestire le attività, le funzioni ed i compiti in forma associata, favorendo - nel contempo - un processo di razionalizzazione della spesa, un più efficiente impiego delle risorse umane e strumentali a disposizione ed una maggiore efficacia dell'azione amministrativa;
- i richiamati Comuni intendono regolare le finalità, la durata, le funzioni, le forme della gestione, i rapporti finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue,

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha ad oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La Centrale Unica di Committenza avrà competenza sulle Amministrazioni sottoscriventi il presente accordo ed opererà secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. mediante l'individuazione di un Ente capofila, individuato nel successivo articolo 7, a cui delegare l'esercizio delle funzioni ed i poteri conferiti dalla vigente normativa, utilizzando le professionalità presenti in organico nei diversi Enti e le risorse strumentali a disposizione degli stessi senza determinare un aggravio di spesa a carico dei singoli bilanci comunali.

Il presente accordo è del tutto autonomo ed indipendente rispetto agli accordi già sottoscritti tra le Amministrazioni Comunali facenti parte del Consorzio I Castelli della Sapienza con la conseguenza che al presente atto potranno aderire anche altri Enti Locali non aderenti al Consorzio.

ARTICOLO3 - Durata

Il presente accordo consortile ha durata _____ ed è rinnovabile.

ARTICOLO4 - Competenze e funzioni

La Centrale Unica di Committenza non ha personalità giuridica e, pertanto, deve ritenersi dotata esclusivamente di autonomia operativa e funzionale rispetto agli Enti associati

La Centrale Unica di Committenza deve provvedere ad espletare l'intera procedura di gara secondo le modalità scelte dall'Amministrazione Comunale consorziata (a mero titolo d'esempio aperta, ristretta, negoziata).

Negli atti di gara, la Centrale Unica di Committenza dovrà indicare per conto di quale Ente consorziato avvierà la procedura e che tutti gli Enti compresi nel bacino di competenza della Centrale potranno usufruire delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo le condizioni economiche, temporali e tecniche offerte dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario.

In particolare, la Centrale Unica di Committenza dovrà provvedere:

- 1) ad acquisire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrattare corredata del progetto (esecutivo o preliminare) ed annessi capitolati tecnici;
- 2) a predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di pre-informazione, i bandi di gara, le lettere invito, garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- 3) ad acquisire dai Responsabili dei singoli Comuni consorziati, l'elenco degli operatori economici da invitare nei casi di gare informali (quali procedure negoziate e procedure in economia);
- 4) all'armonizzazione degli atti e dei diversi iter procedurali degli Enti Locali consorziati;
- 5) all'adeguamento ed alla semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- 6) all'aggiornamento legislativo e formativo;
- 7) mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto del presente accordo
- 8) a nominare le commissioni di gara, assicurando il regolare svolgimento dei lavori previo accordo con l'Ente consorziato;
- 9) a procedere all'aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara unitamente all'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari;
- 10) a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
- 11) a trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti conseguenti;

12) a svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;

13) alla gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara, ivi compresa la predisposizione di documenti e/o relazioni di natura tecnica ed amministrativa rilevanti ai fini del giudizio;

14) a favorire l'attività di contrasto e persecuzione alla penetrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici nonché a vigilare sul rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i. e normative specifiche di settore).

Tali funzioni saranno oggetto di integrazione, coordinamento ed ampliamento coordinate con quanto meglio specificato nell'art. 2 del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

ARTICOLO 5 - Regolamento della Centrale Unica di Committenza

I Comuni consorziati, acquisito il parere favorevole di ogni singola Giunta, provvedono all'approvazione del regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale di Committenza.

Nel regolamento verranno stabilite nel dettaglio le funzioni e l'organizzazione attribuite alla Centrale di Committenza e quella di competenza dei singoli comuni, integrando ed ampliando quanto riportato nel presente accordo consortile.

L'Ente capofila provvederà all'individuazione del Responsabile della Centrale di Committenza i cui compiti e responsabilità verranno stabilite nel regolamento di organizzazione.

ARTICOLO 6 - Funzioni di competenza dei Comuni

Fatte salve le funzioni e le competenze della Centrale Unica di Committenza individuate nel precedente articolo 3, sono di competenza dei singoli Comuni consorziati:

- predisposizione della determina a contrarre;
- la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.;
- l'individuazione delle opere da realizzare e dei servizi e delle forniture;
- la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- l'invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 o mediante il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R.n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti);
- la trasmissione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
- procedere al pagamento del contributo all'Autorità Garante per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- raccordo con la Centrale Unica di Committenza per la nomina della commissione di gara;
- la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;

- la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- redigere eventuali varianti in corso d'opera;
- tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale di Committenza della presente convenzione ed esplicitate nel regolamento di cui al precedente articolo 5.

Le Amministrazioni Comunali convenzionate si impegnano a:

- rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la Centrale di Committenza così come definiti nel regolamento di cui all'articolo 5;
- a mettere a disposizione, mediante comando e/o distacco, l'unità di personale presso la Centrale Unica di Committenza - anche a tempo parziale - per tutta la durata della presente convenzione;
- a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
- a comunicare alla Centrale di Committenza, entro il 30 Novembre di ogni anno, fatto salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare le spese da sostenere per l'anno successivo.

Le funzioni riportate nel presente articolo saranno oggetto di integrazione, ampliamento e coordinamento con quanto previsto all'art. 4 del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

ARTICOLO 7 - Ente Capofila e Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Gli Enti Locali aderenti individuano nel Consorzio Castelli della Sapienza l'Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio I Castelli della Sapienza previa ratifica dell'Assemblea e sarà coadiuvato nell'espletamento dei propri compiti dai responsabili del procedimento di ogni singolo Comune consorziato individuati nelle determinate a contrarre senza aggravio di costi per i rispettivi bilanci.

ARTICOLO 8 - Gestione della Centrale Unica di Committenza

La Centrale Unica di Committenza è gestita dalla Conferenza dei Sindaci e dal Responsabile della stessa.

La Conferenza dei Sindaci è composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che la presiede in prima persona ovvero da un suo delegato in virtù del ruolo di capofila svolto dal Consorzio stesso, dai sindaci o da loro delegati dei Comuni consorziati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede i lavori, coordina e promuove l'attività della Conferenza, ma è privo del diritto di voto in seno alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza stessa.

In alternativa alla Presidenza della Conferenza da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, potrà essere nominato - quale presidente - un sindaco dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza. In tal caso, il Presidente del CdA del Consorzio assume il ruolo di componente della Conferenza con diritto di voto.

Le funzioni della Conferenza dei Sindaci sono le seguenti:

1. proposizione degli atti di indirizzo per la Centrale Unica di Committenza i quali dovranno tener conto anche di peculiari esigenze dei Comuni consorziati le quali richiederanno idonee e specifiche soluzioni;

2. approvazione del programma annuale delle attività in tempi e modalità tali da consentire l'approvazione del bilancio annuale di previsione ad ogni singolo Comune consorziato;
3. approvazione del preventivo e del rendiconto di spesa per il funzionamento della Centrale;
4. individuazione delle professionalità in forza nei competenti uffici di ogni Comune consorziato da destinare allo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza;
5. verifica dell'andamento della gestione associata;
6. ratifica delle nuove adesioni alla Centrale Unica di Committenza.

La prima seduta della Conferenza viene convocata dal presidente della stessa. Successivamente, il Presidente provvede alla convocazione della Conferenza su richiesta di uno dei Sindaci degli Comuni aderenti la quale dovrà avvenire entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta richiesta.

In ogni caso, la Conferenza dei Sindaci dovrà essere convocata almeno una volta ogni anno al fine di consentire l'approvazione del programma annuale, la predisposizione degli atti di indirizzo, la verifica dell'andamento della gestione e la nomina e/o sostituzione delle professionalità addette alla Centrale Unica di Committenza.

I Segretari dei Comuni aderenti sono da considerarsi come componenti della Conferenza con funzioni consultive unitamente al Direttore Amministrativo (o di un suo delegato) dell'Ente capofila a cui è affidato il ruolo di segretario verbalizzante delle singole riunioni di tale organo.

In ossequio a quanto disposto nel precedente articolo 6, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è nominato dal Presidente dell'Ente capofila. Al Responsabile, ove non ne fosse in possesso, viene riconosciuta la funzione di Posizione Organizzativa di cui al vigente CCNL di categoria e la relativa indennità.

Al Responsabile della Centrale Unica di Committenza sono affidati i seguenti compiti:

- a) recepimento ed attuazione delle direttive e degli atti di indirizzo assunti dalla Conferenza dei Sindaci;
- b) organizzazione e coordinamento del personale demandato alla Centrale Unica di Committenza;
- c) adozione degli atti gestionali necessari per lo svolgimento delle funzioni della Centrale Unica di Committenza;
- d) predisporre una relazione semestrale sulle attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza da inviare alla Conferenza dei Sindaci;
- e) relazionare sullo stato della gestione e delle attività della Centrale Unica di Committenza su specifica richiesta della Conferenza dei Sindaci;
- f) svolgimento di funzioni e/o incarichi ulteriori che la Conferenza dei Sindaci deciderà di attribuirgli.

ARTICOLO 9 - Il personale

Il personale della Centrale Unica di Committenza è composto da figure professionali già in forza presso le singole Amministrazioni Comunali convenzionate ed opererà sotto la responsabilità del Responsabile della Centrale stessa.

Lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del personale della Centrale Unica di Committenza non dovrà comportare alcun aggravio per i singoli bilanci dei Comuni aderenti.

ARTICOLO 10 - Risorse finanziarie

Ai fini dello svolgimento delle funzioni della Centrale Unica di Committenza, ogni singolo Comune consorziato verserà una quota annuale all'Ente capofila la quale confluirà in uno specifico capitolo di bilancio del predetto Ente. La quota di ogni singolo Ente sarà stabilita dalla Conferenza dei Sindaci e sarà sottoposta a revisione biennale così come meglio specificato nell'art. 6 del Regolamento.

Per i Comuni aderenti al Consorzio I Castelli della Sapienza non viene previsto il pagamento della quota annuale, atteso che la stessa è compresa nell'adesione al cennato Consorzio.

Per i Comuni non aderenti al Consorzio I Castelli della Sapienza, la quota minima da versare per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza è stabilita dalla Conferenza dei Sindaci sulla base del parametro oggettivo della popolazione residente. Tale quota minima non potrà essere superiore alla quota prevista per l'adesione al Consorzio I Castelli della Sapienza.

Tali risorse consentiranno la copertura delle spese dirette (manutenzione e gestione dei *softwares*, spese di cancelleria, ecc.) e del personale.

La Centrale Unica di Committenza predispone annualmente un preventivo di spesa che deve essere sottoposto alla Conferenza dei Sindaci per l'approvazione. A conclusione dell'esercizio finanziario, la Centrale presenterà alla Conferenza un rendiconto delle spese il quale sarà inviato ai Comuni aderenti per l'approvazione e l'adozione degli atti conseguenti.

In ossequio a quanto previsto dalla pronuncia del Consiglio di Stato n.3042 del 17 giugno 2014, quale fonte alternativa di finanziamento finalizzata a garantire l'operatività della Centrale Unica di Committenza è ammesso prevedere - in ogni singola procedura di gara - una somma a carico dell'operatore economico aggiudicatario volta a coprire i costi sostenuti dalla Centrale per lo svolgimento della procedura pubblica di selezione.

La quota minima di tali costi sarà individuata dalla Conferenza dei Sindaci. Tuttavia, nelle ipotesi in cui si renda necessario individuare una quota di adesione superiore alla soglia minima, la stessa sarà stabilito dalla Centrale Unica di Committenza e dal RUP, tenendo in considerazione le peculiarità, la complessità e le caratteristiche dell'oggetto della gara e della procedura ad evidenza pubblica da adottare.

Resta inteso che, in ogni caso, la gestione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza non potrà comportare un aggravio di spesa per le Amministrazioni aderenti con l'effetto che la contribuzione per il funzionamento della stessa non potrà essere superiore alle spese sostenute da ogni singolo ente per la gestione in proprio delle procedure di gara.

ARTICOLO 11 - Nuove adesioni e recesso dalla convenzione

Ogni nuova adesione all'accordo consortile richiede l'approvazione da parte del singolo Ente richiedente, del Consorzio I Castelli della Sapienza e l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.

Potranno altresì aderire alla Centrale Unica di Committenza tutti gli Enti di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. anche in forma coordinata e convenzionata tra loro.

Ogni Ente aderente ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima del termine stabilito dal precedente articolo 3 mediante l'adozione di uno specifico atto consiliare e per ragioni di interesse pubblico o qualora vengano meno le ragioni pubbliche che ne hanno determinato la costituzione.

Il formale atto di recesso dovrà essere comunicato alla Conferenza dei Sindaci ed esplicherà i suoi effetti a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua adozione e in ogni caso al termine di tutte le procedure di affidamento in corso gestite dalla Centrale Unica di Committenza.

Per quanto afferisce alle risorse finanziarie, l'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunto nell'anno in corso oltre che alle obbligazioni aventi effetti permanenti stabili dalla legge.

ARTICOLO 12 - Controversie

La soluzione delle controversie relative all'applicazione, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è demandata ad un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ogni Comune consorziato e da un componente nominato dalla Conferenza dei Sindaci che assume il ruolo di Presidente.

ARTICOLO13 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso così come stabilito dalla vigente normativa in materia di imposte di registro. Nell'ipotesi di registrazione, la stessa avverrà a norma del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. e le spese saranno ripartite in parti uguali tra gli Enti Locali consorziati.

ARTICOLO14 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla discipline vigenti unitamente alle intese ed agli accordi assunti in sede di Conferenza dei Sindaci purché le stesse non siano in contrasto con quanto stabilito dalla presente convenzione e con i principi generali e le leggi del nostro ordinamento.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Consorzio I Castelli della Sapienza

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____